

**Settantacinquesima sessione**

Ordine del giorno 72 b)

**Promozione e protezione dei diritti umani:  
questioni in merito ai diritti umani, inclusi gli  
approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento  
dei diritti umani e delle libertà fondamentali****Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale  
il 16 dicembre 2020***[in base al report della Terza Commissione (A/75/478/Add.2, par. 89)]***75/186. Il ruolo dell'Ombudsman e delle istituzioni di mediazione nella  
promozione e promozione dei diritti umani, del buon governo e dello  
stato di diritto***L'Assemblea Generale,**Riaffermando* il suo impegno rispetto ai propositi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani<sup>1</sup>,*Richiamando* la Dichiarazione e il Programma d'Azione di Vienna adottati dalla Conferenza Mondiale dei Diritti Umani il 25 giugno 1993<sup>2</sup>, in cui la Conferenza ha riaffermato il ruolo importante e costruttivo svolto dalle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani,*Riaffermando* le risoluzioni 65/207 del 21 dicembre 2010, 67/163 del 20 dicembre 2012, 69/168 del 18 dicembre 2014, 71/200 del 19 dicembre 2016 e 72/186 del 19 dicembre 2017 sul ruolo dell'Ombudsman e delle istituzioni di mediazione nella promozione e protezione dei diritti umani,*Richiamando* i principi relativi allo status di istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani (i Principi di Parigi), accolti dall'Assemblea Generale nella sua risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 e ad essa allegati,*Riconoscendo* i principi sulla protezione e promozione dell'istituzione dell'Ombudsman (i Principi di Venezia),*Richiamando* le sue precedenti risoluzioni sulle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani, in particolare le risoluzioni 66/169 del 19 dicembre 2011, 68/171 del 18 dicembre 2013, 70/163 del 17 dicembre 2015 e 74/156 del 18 dicembre 2019, così come

---

1 Risoluzione 217 A (III).

2 A/CONF.157/24 (Parte I), cap. III.

le risoluzioni del Consiglio dei Diritti umani 23/17 del 13 giugno 2013<sup>3</sup>, 27/18 del 25 settembre 2014<sup>4</sup>, 33/15 del 29 settembre 2016<sup>5</sup>, 39/17 del 28 settembre 2018<sup>6</sup> e 45/22 del 6 ottobre 2020<sup>7</sup>,

*Riaffermando* le differenze funzionali e strutturali tra le istituzioni nazionali dei diritti umani, da un lato, e l'Ombudsman e le istituzioni di mediazione, dall'altro, e sottolineando a tal proposito che i rapporti sull'applicazione delle risoluzioni dell'Assemblea Generale, relative al ruolo delle istituzioni dell'Ombudsman e dei mediatori, realizzati dall'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, dovrebbero essere rapporti indipendenti,

*Riconoscendo* la lunga storia delle istituzioni dell'Ombudsman e dei grandi progressi conseguentemente ottenuti in tutto il mondo nella creazione e nel rafforzamento delle istituzioni dell'Ombudsman e dei mediatori e riconoscendo l'importante ruolo che queste istituzioni possono svolgere, in conformità col proprio mandato, nella promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, promuovendo il buon governo e il rispetto dello stato di diritto nell'affrontare lo squilibrio di potere tra l'individuo e i fornitori di pubblici servizi,

*Accogliendo* il crescente interesse manifestato in tutto il mondo per la creazione e il rafforzamento delle istituzioni dell'Ombudsman e dei mediatori e riconoscendo l'importante ruolo che queste istituzioni possono svolgere, in conformità col proprio mandato, per facilitare la risoluzione di denunce a livello nazionale,

*Riconoscendo* che il ruolo che svolgono le istituzioni dell'Ombudsman e dei mediatori, siano esse o meno istituzioni nazionali dei diritti umani, è quello della promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la promozione del buon governo e del rispetto per lo stato di diritto, come funzione separata ed addizionale, ma anche come una parte integrante di tutti gli altri aspetti del loro lavoro,

*Sottolineando* l'importanza dell'autonomia e dell'indipendenza delle istituzioni dell'Ombudsman e dei mediatori, laddove esse esistano, rispetto ai poteri esecutivo e giudiziale del Governo, dei suoi organismi o partiti politici, al fine che possano esaminare tutte le questioni relative alla propria sfera di competenza senza che la loro capacità ed efficacia procedurale sia minacciata in maniera reale o ipotetica e senza che vi sia timore di alcuna forma di rappresaglia, intimidazione o recriminazione, sia online che di altro tipo, che possa minacciare il loro funzionamento o la sicurezza e l'integrità dei loro funzionari,

*Considerando* il ruolo che svolgono le istituzioni dell'Ombudsman e dei mediatori nella promozione del buon governo nella pubblica amministrazione e nel miglioramento dei suoi rapporti con i cittadini,

---

3 Si vedano i Documenti ufficiali dell'Assemblea Generale, sessantottesima sessione, supplemento n. 53 A/68/53), cap. V, sez. A.

4 Ibid., sessantanovesima sessione, supplemento n. 53A e correzioni (A/69/53/Add. 1, A/69/53/Add.1/Corr.1 e A/69/53/Add.1/Corr.2), cap. IV, sez. A.

5 Ibid., settantunesima sessione, supplemento n. 53A e correzione (A/71/53/Add.1 e A/71/53/Add.1/Corr.1), cap. II.

6 Ibid., settantatreesima sessione, supplemento n. 53A A/73/53/Add.1), cap. III.

7 Ibid., settantacinquesima sessione, supplemento n. 53A (A/75/53/Add.1), cap. III.

nella promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e nel rafforzamento della prestazione di pubblici servizi, promuovendo lo stato di diritto, il buon governo, la trasparenza, la responsabilità e l'equità,

*Considerando* inoltre l'importante funzione che svolgono le esistenti istituzioni dell'Ombudsman e dei mediatori in quanto contribuiscono all'effettiva realizzazione dello stato di diritto e del rispetto dei principi di giustizia ed uguaglianza,

*Riconoscendo* l'importanza di dotare queste istituzioni, a seconda del caso, delle necessarie competenze, inclusa l'autorità a valutare, monitorare e, laddove lo disponga la normativa nazionale, investigare su questioni di propria iniziativa, così come della protezione per permettere l'adozione di misure in modo indipendente ed efficace contro i casi di ingiustizia nei confronti di qualsiasi persona o gruppo e l'importanza del supporto dello Stato rispetto all'autonomia, alla competenza e all'imparzialità dell'Ombudsman e della procedura da questi assunta,

*Evidenziando* l'importanza dell'indipendenza e della stabilità finanziaria ed amministrativa di queste istituzioni e osservando con soddisfazione gli sforzi di quegli Stati che hanno attribuito alle proprie istituzioni dell'Ombudsman e dei mediatori più autonomia ed indipendenza, assegnando o promuovendo, tra l'altro, un loro ruolo investigativo,

*Evidenziando* anche che queste istituzioni, laddove esistono, possono svolgere un ruolo importante di consulenza per i Governi con rispetto alla scrittura di disegni di legge o di emendamenti su norme già esistenti, alla ratifica di strumenti internazionali rilevanti e all'armonizzazione della normativa e delle prassi nazionali rispetto agli obblighi a carico dei propri Stati, in virtù delle disposizioni internazionali sui diritti umani,

*Evidenziando* inoltre l'importanza della cooperazione internazionale tra gli uffici dell'Ombudsman e dei mediatori, e ricordando il ruolo che svolgono le associazioni regionali e internazionali delle istituzioni dell'Ombudsman e dei mediatori nella promozione della cooperazione e nello scambio di buone prassi,

*Osservando* con soddisfazione il continuo lavoro della rete mondiale dell'Ombudsman, l'Istituto Internazionale dell'Ombudsman (IOI), e la stretta collaborazione con le attive associazioni e reti regionali dell'Ombudsman e dei mediatori, ossia, l'Associazione degli Ombudsman del Mediterraneo, la Federazione Ibero-Americana dell'Ombudsman, l'Associazione degli Ombudsmen e dei Mediatori dei Paesi Francofoni, l'Associazione Asiatica degli Ombudsmen, l'Associazione Africana degli Ombudsmen e dei Mediatori, la Rete Araba dell'Ombudsman, l'Iniziativa della Rete Europea di Mediazione, l'Alleanza dell'Ombudsman del Pacifico, l'Alleanza dell'Ombudsman dell'Eurasia e altre associazioni e reti attive degli Ombudsmen e dei mediatori,

1. *Prende nota* del rapporto del Segretario Generale;<sup>8</sup>

2. *Incoraggia* fortemente gli Stati membri a:

(a) Considerare la possibilità a livello nazionale di creare o rafforzare istituzioni indipendenti e autonome di Ombudsmen e mediatori, eventualmente anche a livello regionale o locale, in linea con i principi sulla protezione e la promozione delle istituzioni dell'Ombudsman (i Principi di Venezia), sia come istituzioni nazionali sui diritti umani sia come istituzioni a fianco di queste ultime;

(b) Dotare le istituzioni dell'Ombudsman e dei mediatori, laddove esistano, del necessario quadro costituzionale e normativo, così come dell'appoggio e della protezione dello Stato, di un adeguato stanziamento finanziario per il personale e altre necessità di budget, di un ampio potere di azione rispetto a tutti i pubblici servizi, dei poteri necessari per assicurare che tali istituzioni abbiano gli strumenti di cui hanno bisogno per selezionare le questioni, risolvere i casi di cattiva amministrazione, investigare in modo approfondito e comunicare i risultati, e di tutti gli altri mezzi appropriati al fine di assicurare l'esercizio efficiente ed indipendente del loro mandato e di rafforzare la legittimazione e la credibilità delle sue azioni in quanto meccanismi per la promozione e la protezione dei diritti umani e la promozione di un buon governo e del rispetto dello stato di diritto;

(c) Adottare, laddove esistano queste istituzioni, le misure appropriate per assicurare il rispetto della piena indipendenza nelle procedure di nomina dell'Ombudsman o del mediatore, così come il riconoscimento e il rispetto da parte dello Stato delle istituzioni dell'Ombudsman e dei mediatori e del loro lavoro;

(d) Dotare le istituzioni dell'Ombudsman e dei mediatori, laddove esistano, di una funzione chiara che permetta di prevenire e risolvere debitamente ogni caso di ingiustizia e cattiva amministrazione nonché di promuovere e proteggere i diritti umani e di informare in merito alle loro attività, se del caso, tanto su questioni generali che specifiche;

(e) Adottare le misure opportune per garantire che le istituzioni dell'Ombudsman e dei mediatori, laddove esistano, dispongano di una protezione adeguata di fronte a coercizioni, rappresaglie, intimidazioni o minacce, incluse quelle provenienti da altre autorità, e che questi atti siano prontamente e debitamente perseguiti e che i responsabili ne rispondano;

(f) Tenere debitamente in considerazione i principi relativi dello status di istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani (Principi di Parigi)<sup>9</sup> nel momento in cui si assegna ad Ombudsmen o mediatori il ruolo di meccanismi nazionali di prevenzione e meccanismi nazionali di vigilanza;

(g) Sviluppare e condurre, se del caso, attività di divulgazione a livello nazionale, in collaborazione con tutte le parti coinvolte, al fine di creare una consapevolezza sull'importante ruolo delle istituzioni dell'Ombudsman e dei mediatori;

(h) Condividere e scambiare le buone prassi sull'opera e il funzionamento delle proprie istituzioni dell'Ombudsman e del mediatore, in collaborazione con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, con l'Istituto Internazionale dell'Ombudsman (IOI) e con altre organizzazioni internazionali e regionali dell'Ombudsman;

3. *Riconosce* che, in conformità alla Dichiarazione e al programma di Azione di Vienna, ogni Stato ha diritto di scegliere per le istituzioni nazionali, incluse quelle dell'Ombudsman e del mediatore, l'inquadramento strutturale che meglio si adatta alle sue particolari esigenze a livello nazionale, al fine di promuovere i diritti umani in conformità con gli strumenti internazionali dei diritti umani;

4. *Riconosce* che l'efficacia pratica dell'inquadramento scelto per tali istituzioni nazionali dovrebbe essere monitorato e valutato, in conformità con le norme accettate e riconosciute internazionalmente, e che questo inquadramento non dovrebbe né minacciare l'autonomia o l'indipendenza dell'istituzione né diminuire la sua capacità di svolgere il proprio mandato;

5. *Accoglie* con favore la partecipazione attiva dell'Ufficio dell'Alto Commissario in tutti gli incontri internazionali e regionali delle istituzioni dell'Ombudsman e del mediatore, sia personalmente sia, in alternativa, attraverso mezzi elettronici;

6. *Incoraggia* gli Stati membri e le istituzioni regionali e internazionali dell'Ombudsman e del mediatore a interagire regolarmente, scambiare informazioni e condividere le migliori prassi con l'Ufficio dell'Alto Commissario su tutte le questioni di interesse;

7. *Incoraggia* l'Ufficio dell'Alto Commissario, attraverso i suoi servizi di consulenza, a sviluppare e supportare attività dedicate alle istituzioni esistenti dell'Ombudsman e del mediatore e a rafforzare il loro ruolo nei sistemi nazionali di protezione dei diritti umani;

8. *Incoraggia* le istituzioni dell'Ombudsman e del mediatore, laddove esistano, a:

(a) Operare, ove opportuno, in conformità con tutti gli strumenti internazionali rilevanti, inclusi i Principi di Parigi e i Principi di Venezia, al fine di rafforzare la propria indipendenza e autonomia e di migliorare la propria capacità di assistere gli Stati membri nella promozione e protezione dei diritti umani, nella promozione del buon governo e del rispetto dello stato di diritto;

(b) Sollecitare, in collaborazione con l'Ufficio dell'Alto Commissario, il loro accreditamento da parte dell'Alleanza Globale delle Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani, laddove l'istituzione dell'Ombudsman o del mediatore sia l'istituzione nazionale dei diritti umani, al fine di permettere loro di interagire effettivamente con gli organi competenti dei diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite;

(c) Informare pubblicamente, per ragioni di responsabilità e di trasparenza, l'autorità degli Stati membri che nomina l'Ombudsman o il mediatore in merito alle proprie attività almeno con cadenza annuale;

(d) Cooperare con i più rilevanti organi dello Stato e sviluppare una cooperazione con le organizzazioni della società civile, senza che venga compromessa la propria autonomia ed indipendenza;

(e) Svolgere attività in grado di accrescere la pubblica consapevolezza in merito al proprio ruolo e alle proprie funzioni, in collaborazione con tutte le parti interessate;

(f) Collaborare con l'Istituto Internazionale dell'Ombudsman (IOI), l'Alleanza Globale delle Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani e altre reti e associazioni regionali, con lo scopo di scambiare esperienze, lezioni apprese e buone prassi;

9. *Richiede* al Segretario Generale di informare l'Assemblea Generale alla sua settantacinquesima sessione in merito all'attuazione della presente risoluzione, in particolare relativamente agli ostacoli incontrati dagli Stati membri a tal riguardo, così come in merito alle buone prassi nell'attività e nel funzionamento delle istituzioni dell'Ombudsman e del mediatore.

*46<sup>a</sup> sessione plenaria*

*16 dicembre 2020*